

## **XII - REGIONE LAZIO**

### **1 La l.r. 6/2008: la certificazione energetica come momento della certificazione di sostenibilità ambientale degli interventi di bioedilizia**

Il 20 marzo 2010 sul bollettino regionale della regione Lazio è stata pubblicata la **Delibera di Giunta n.72 del 05 febbraio 2010** con la quale è stato approvato il regolamento regionale "Sistema per la certificazione di sostenibilità ambientale degli interventi di bioedilizia e l'accreditamento dei soggetti certificatori".

Attraverso tale regolamento, elaborato in collaborazione con l'università "La Sapienza" e con l'istituto Itaca, la regione ha definito:

- la procedura e le modalità per la richiesta ed il rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici;
- le procedure, le modalità ed i tempi per l'attività di controllo sugli interventi edilizi al fine di verificare la conformità alla certificazione rilasciata;
- il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici e l'individuazione dei requisiti professionali richiesti.

Il provvedimento non è direttamente rivolto alla certificazione energetica, ma a quella di sostenibilità ambientale; essendo però considerata una componente della sostenibilità ambientale, la certificazione energetica è anch'essa prevista all'interno dello schema di regolamento regionale. Fin da subito, infatti, viene specificato che la certificazione di sostenibilità ambientale ha carattere volontario (ad eccezione che per gli interventi relativi agli immobili di proprietà della regione Lazio) e ricomprende al suo interno la certificazione energetica, obbligatoria nei casi previsti dal d.lgs. 192/2005 e dalle Linee Guida Nazionali (D.M. 26/06/2009).

Vista questa stretta correlazione tra i due tipi di certificazione, la procedura per il loro rilascio ed i requisiti dei soggetti certificatori previsti per la certificazione di sostenibilità valgono in modo del tutto analogo per la redazione dell'ACE.

In caso di incentivi previsti a livello regionale o locale volti all'aumento della qualità energetico e/o ambientale dell'edificio, viene richiesto il certificato di sostenibilità ambientale (al cui interno, quindi, vi sarà quello di certificazione), da consegnare in comune prima del deposito

della richiesta di autorizzazione edilizia. La documentazione è da presentarsi al momento della richiesta del permesso di costruire, laddove ciò non avvenga, si perde il diritto a fruire delle agevolazioni. L'effettivo diritto all'ottenimento di incentivi è legato alla certificazione di sostenibilità ambientale che viene rilasciata in sede di collaudo dei lavori. Per tale motivo, nel caso in cui fossero previsti dei premi volumetrici, la mancanza di questo documento o il non raggiungimento dei limiti richiesti comportano la non agibilità dell'intervento realizzato.

Il direttore lavori è tenuto a segnalare al certificatore le varie fasi di avanzamento dei lavori relative all'edificio ed ai suoi impianti, rilevanti ai fini delle prestazioni energetiche e ambientali, in modo da permettere al certificatore di effettuare tutti i controlli in cantiere utili per le sue valutazioni.

Il soggetto certificatore è tenuto ad eseguire una diagnosi o una verifica del progetto finalizzata alla determinazione della prestazione energetica del sistema edificio-impianto ed all'individuazione dei possibili interventi migliorativi sulla base di un'analisi costi-benefici. Per poter **assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio**, il regolamento prevede che il soggetto certificatore alleggi una dichiarazione che attesti:

- «nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.»

Tali requisiti di incompatibilità vengono meno laddove si tratti di un certificatore che opera per conto di enti pubblici o di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, in quanto «il requisito di indipendenza è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi».

Entro quindici giorni dalla consegna al richiedente del certificato di sostenibilità ambientale, il soggetto certificatore deve trasmettere copia dello stesso all'unità operativa della regione Lazio, incaricata alla ricezione. Tale unità ha anche il compito di predisporre (entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento richiamato dalla d.g.r. 72/2010) un software per la gestione e la compilazione dei certificati, definendo le modalità per l'invio telematico dei certificati stessi e rendendolo gratuitamente disponibile ai soggetti iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale. La raccolta di tutti i certificati inviati confluirà in una banca dati direttamente gestita dalla U.O. della regione Lazio.

Il protocollo Itaca-Lazio per la classificazione della sostenibilità ambientale si articola in 5 aree di valutazione:

- 1) qualità del sito;
- 2) consumo di risorse;
- 3) carichi ambientali;
- 4) qualità ambientale indoor;
- 5) qualità del servizio.

Ogni area comprende un determinato numero di criteri, che sono stati organizzati in schede; con ciascuna di queste schede, è possibile calcolare il relativo indicatore di qualità energetica o ambientale da rapportare ad una scala di prestazione per ricavarne il punteggio che esprime il livello di sostenibilità raggiunto dall'edificio per lo specifico criterio. Sommando i punteggi ottenuti per le singole schede e mediandoli sulla base dei pesi attribuiti per ciascuna scheda, si ottiene un punteggio di area. Sommando, infine, i 5 punteggi di area conseguiti, si ha il livello globale di sostenibilità ambientale (valori da -1 a 5, come indicato in tab. 1).

<b>Punteggio</b>	<b>Descrizione</b>
-1	Prestazione inferiore allo standard ed alla pratica corrente
0	Prestazione minima accettabile definita da leggi o regolamenti vigenti o, laddove questi non vi siano, dalla pratica corrente
1	Lieve miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti ed alla pratica corrente
2	Significativo miglioramento della prestazione rispetto ai

	regolamenti vigenti ed alla pratica corrente
3	Notevole miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti ed alla pratica corrente ( <i>best practice</i> )
4	Significativo incremento della migliore pratica
5	Prestazione considerevolmente avanzata rispetto alla migliore pratica, di carattere sperimentale

**Tab. 1** – Livelli di prestazione di sostenibilità ambientale degli edifici

Appare evidente che il punteggio minimo da raggiungere in termini di sostenibilità energetico-ambientale è “0” sia per le nuove costruzioni che per gli edifici esistenti.

Analogamente a quanto previsto a livello nazionale per il certificato energetico, quello di sostenibilità ambientale della regione Lazio ha una validità di 10 anni. Nel regolamento si parla però della possibilità di rinnovo: ciò significa che decorsi i 10 anni, qualora non siano sopravvenute modifiche energetico-ambientali dell’immobile, il certificato di sostenibilità non dovrà essere sostituito, ma solo rinnovato. Il regolamento regionale introduce, inoltre, la targa di sostenibilità ambientale quale strumento per rendere visibili le prestazioni energetiche e ambientali agli utenti dell’immobile: tale targa, insieme a quella energetica, dovranno essere esposte «in una parte dell’edificio che ne garantisca la massima visibilità e riconoscibilità» e saranno aggiornate di pari passo con i relativi certificati.

In merito ai criteri di accreditamento dei soggetti certificatori (sia ambientali che energetici), i criteri individuati dal provvedimento regionale prevedono che possano iscriversi all’elenco regionale «i tecnici operanti sia in veste di dipendenti di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) sia di professionisti liberi od associati» che siano

- in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:
  - laurea in ingegneria,
  - laurea in architettura;
  - laurea in scienze agrarie;
  - laurea in scienze forestali;
  - diploma di perito agrario;
  - diploma di perito industriale o perito industriale laureato;
  - diploma di geometra;

- diploma di agrotecnico o agrotecnico laureato;
- laurea specialistica in scienze ambientali;
- laurea specialistica in chimica.
- iscritti ai relativi ordini, collegi o associazioni professionali;
- in possesso di attestato di partecipazione ad un corso di formazione autorizzato dalla regione Lazio con superamento di un relativo esame finale.

Il corso obbligatorio di formazione relativo alla certificazione energetica è in linea di massima suddiviso in 2 moduli

- il modulo A1 “Energia” (80 ore);
- il modulo A2 “Energia – aspetti regionali” (20 ore).

Per essere ammessi alla prova finale è obbligatoria, per i corsisti, la frequenza, con vincolo di firma, di almeno il 75% delle lezioni. L’esame finale, da fissarsi entro un mese dalla fine del corso, prevede sia una prova scritta che una prova orale. La commissione valutatrice sarà costituita da 3 membri, diversi dai docenti dei corsi, di cui almeno un rappresentante dell’ordine, collegio o associazione professionale di appartenenza indicato nella domanda di iscrizione, esperto in materia. Qualora non superasse l’esame finale, l’aspirante certificatore può ripeterla per massimo ulteriori 2 volte. Se non dovesse superare la prova anche durante queste ulteriori sessioni, sarà costretto a seguire nuovamente il corso di formazione.

Possono richiedere l’iscrizione, anche in assenza dell’attestato di partecipazione allo specifico corso di formazione:

- a) i professionisti iscritti negli elenchi dei certificatori energetici e/o di sostenibilità ambientale in altre regione o province autonome;
- b) i professionisti abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, nell’ambito delle competenze ad essi attribuiti dalla legislazione vigente (per essi è, dunque, apparentemente richiesto che il relativo ordine o collegio di appartenenza ne confermi l’appartenenza, ma non la comprovata esperienza).

L’organismo di accreditamento regionale, anche avvalendosi di una commissione giudicatrice interna, valuta i requisiti di ammissibilità delle domande e, se necessario, può richiedere delle integrazioni o dei chiarimenti.

Novità rispetto a quanto viene fatto in altre regioni italiane, è previsto che la qualifica di certificatore di sostenibilità ambientale degli edifici per la regione Lazio venga attribuita con decreto del dirigente regionale competente in materia.

L'accREDITAMENTO, infine, è subordinato ad ulteriori aggiornamenti formativi obbligatori, qualora la regione Lazio li ritenesse necessari e, nel caso venisse meno anche uno dei requisiti di cui sopra, in automatico decadrebbe l'accREDITAMENTO del soggetto certificatore.

I controlli previsti da parte dell'U.O. della regione Lazio sono:

- di tipo formale di tutto il processo di certificazione e della sussistenza dei requisiti di accREDITAMENTO, su almeno il 5% degli edifici certificati;
- di tipo tecnico sulla correttezza dei calcoli energetici, su almeno l'1% degli edifici certificati.

Oltre a ciò, la regione si riserva il diritto di effettuare verifiche con cadenza triennale sui requisiti minimi di competenza posseduti sia dai soggetti certificatori che da quelli formatori, nonché sulle strutture di formazione. Qualora si riscontrassero comportamenti non conformi, si provvede alla sospensione dell'accREDITAMENTO e si fissa un termine entro il quale i soggetti controllati devono porre in essere le azioni correttive richieste; decorso inutilmente tale termine, la regione procede alla revoca dell'accREDITAMENTO.

Le sanzioni previste dal regolamento regionale sono essenzialmente di tipo disciplinare: in caso di rilascio di certificazioni irregolari o di rilascio di certificati in assenza dei requisiti professionali richiesti, i soggetti decadono dall'accREDITAMENTO e la regione ne segnala l'operato al rispettivo ordine o collegio professionale.

Il regolamento è attualmente in vigore, ma, rimandando a tutta una serie di allegati che non sono da pubblicarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, manca ancora di diversi tasselli utili per rendere operativamente applicabile la certificazione energetica.